

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E PER LE SPESE MINUTE

	nominativo	firma
redatto		
approvato	Consiglio di Amministrazione	

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2019

Sommario

Premessa

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 6 – DELIBERA A CONTRARRE

ART. 7 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI

ART. 8 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA

ART. 9 – COPERTURA FINANZIARIA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

ART. 10 – GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

ART. 11 – PUBBLICITÀ

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 13 – REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICI PER I LAVORI

ART. 14 – REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICO – PRESTAZIONALI E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

PARTE II – ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 40.000,00

ART. 15 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI LAVORI

ART. 16 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE

ART. 17 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 18 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 19 – INVITO

ART. 20 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, SEDUTE DI GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

ART. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITÀ

PARTE III – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

ART. 22 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

ART. 23 – ACQUISIZIONI PER SPESE MINUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE

PARTE IV – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI

ART. 24 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1 LETT. D)

ART. 25 – PRINCIPI GENERALI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL CODICE

ART. 26 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARLE D INFERIORE A € 40.000,00

ART. 27 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI E SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE

PARTE V – NORME FINALI

ART. 28 – NORMATIVA E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO - RINVIO

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 30 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

Premessa

S.C.R. Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, è stata istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.

Da Statuto quando non opera come Stazione appaltante opera come Società *in house* della Regione Piemonte.

Nell'espletamento delle sue funzioni S.C.R. Piemonte S.p.A. opera come Centrale di committenza, ex art. 4, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 175/2016 nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina le procedure che S.C.R. Piemonte S.p.A. espleta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*
- 2) Le disposizioni del Regolamento si applicano altresì per quanto compatibili: agli appalti pubblici di cui al Titolo VI, Capo II del Codice, aventi ad oggetto i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del Codice, purché di importo inferiore alla relativa soglia di rilevanza comunitaria indicata al successivo art. 3, fermo quanto disposto dagli artt. 142 e 143 del Codice per i servizi sociali e dall'art. 144 del Codice per i servizi di ristorazione, ove applicabili ai contratti sotto soglia.
- 3) Gli importi di spesa indicati nel Regolamento devono essere intesi al netto di IVA ed ulteriori oneri di legge.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1) Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Il «Codice» è il Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..
- b) Il «Decreto correttivo» è il Decreto Legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice.
- c) Il «Decreto Sblocca Cantieri» è il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”.
- d) Il Regolamento unico è l’emanando Regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, di cui all’art. 216, comma 27-*octies* del Codice, che disciplinerà, in particolare, le seguenti materie:
 - a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
 - b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
 - c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
 - d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 - e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
 - f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
 - g) collaudo e verifica di conformità;
 - h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
 - i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto Regolamento unico cesseranno di avere efficacia le linee guida ANAC di cui all’articolo 213, comma 2 del Codice, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal Regolamento medesimo.

- e) La «Società» è S.C.R. Piemonte S.p.A..
- f) Il «Regolamento» è il presente regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture

di importo sotto la soglia comunitaria ex art. 35 del Codice, approvato dalla Società.

- g) I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui agli artt. 35 del Codice e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.
- h) L'«operatore economico» è una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
- i) Il «RUP» è il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Società, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per ogni singola procedura, unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
- j) Il «Responsabile del Procedimento di gara» è il Responsabile del procedimento amministrativo nominato dalla Società, ai sensi della L. n. 241/1990, esclusivamente in riferimento alla fase di scelta del contraente.
- k) Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui la Società consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
- l) Il «profilo del committente» è il sito informatico della Società, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
- m) L'«ANAC» è l'Autorità nazionale anticorruzione.
- n) Il «DUVRI» documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

ART. 3 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO

- 1) Al momento dell'entrata in vigore del Regolamento le soglie di rilevanza comunitaria per lavori, servizi e forniture sono determinate in:
 - 1) € 5.548.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni nei settori ordinari;
 - 2) € 221.000,00 per gli appalti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari;
 - 3) € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e degli altri servizi specifici elencati nell'Allegato IX del Codice;
- 2) Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

- 3) Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, valutato dalla Società. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti della procedura.
- 4) Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento di avvio della procedura di affidamento del contratto.
- 5) Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli che precedono, il calcolo del valore stimato del contratto è effettuato ai sensi dell'art. 35 del Codice nel rispetto dei vincoli di spesa e dei prezzi di riferimento previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1) Per ogni singola procedura di affidamento, la Società, ove assume la gestione complessiva del procedimento, nomina, nel primo atto relativo alla procedura stessa, un RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice e nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 3 (recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», in vigore fino all'adozione del Regolamento unico, in quanto compatibili con il Codice) – unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
- 2) Nei casi in cui la Società assume esclusivamente la gestione del procedimento di affidamento, nomina un Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della L. n. 241/1990 in riferimento alla fase di scelta del contraente, rimanendo la nomina del RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice, a carico dei soggetti che svolgono le restanti fasi procedurali.
- 3) Il RUP/Responsabile del procedimento di gara è nominato con atto formale del Consiglio di Amministrazione della Società o suo delegato ed è scelto tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa competente a cui l'acquisto afferisce inquadrati come dirigenti o quadri o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche, dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui sono nominati.
- 4) Il RUP/Responsabile del Procedimento di gara, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.
- 5) Le funzioni di RUP/Responsabile del Procedimento di gara non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del Codice né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del

titolo II del libro II del Codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

- 6) Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento alternativamente:
- a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
 - b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese, operanti, nell'ambito dei lavori pubblici o privati, ove il ruolo venga assunto in riferimento a tale settore;
 - c) per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
- 7) Per l'assunzione del ruolo di RUP, fino all'entrata in vigore del Regolamento unico, valgono i requisiti di cui alle citate Linee guida ANAC n. 3 e, specificamente, per gli appalti e le concessioni di lavori:
- a) per gli importi inferiori a € 150.000,00 il RUP deve essere in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (ad esempio diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
 - b) per gli importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 il RUP deve essere alternativamente in possesso di almeno:
 - 1) un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale quali ad esempio diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, e titoli equipollenti ai precedenti, in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
 - 2) una laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione,

- nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
- 3) una laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
- c) per gli importi pari o superiori ad euro 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere alternativamente in possesso di:
- 1) una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
 - 2) una laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera a), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
- d) Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quindicennale nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
- 8) Nello specifico, per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso alternativamente di:
- 1) diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzioni di appalti e concessioni di servizi e forniture;
 - 2) laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
 - 3) laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di

servizi e forniture.

- 4) per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, e per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (ad esempio farmaci, dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, etc.) la Società può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche e/o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
- 9) In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati, specifiche competenze di Project Management, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.
- 10) Il RUP svolge tutti i compiti previsti dal Codice e dalle su citate Linee guida ANAC n. 3/2016 - che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti- relativi alle fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, nei procedimenti per i quali la Società assume la gestione complessiva di tutte le predette fasi.
- 11) Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione alla specificità del lavoro, del servizio o della fornitura, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone alla Società di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti della procedura.
- 12) Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti, previa verifica dell'effettiva carenza nel proprio organico di adeguate professionalità attestata dal dirigente della struttura che effettua l'acquisto, conformemente alle procedure prevista dal Codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via diretta ai sensi dei successivi articoli. L'affidatario non può avvalersi del subappalto.
- 13) La Società, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica

per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP.

- 14) Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'unità operativa competente per l'acquisto e individua, ove ritenuto opportuno o necessario, anche a mezzo di atto scritto, uno o più dipendenti quali referenti dell'istruttoria.
- 15) Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di Direttore dei Lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
 - b) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
 - c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.
- 16) Le funzioni di RUP, Progettista e Direttore dei Lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.
- 17) Per gli appalti di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d) del Codice, restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7, del Codice e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.
- 18) Per i servizi e le forniture il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
- 19) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) le prestazioni richiedano l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d) gli interventi sono caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi

innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Società, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ART. 5 - DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Per ogni procedura di affidamento di un contratto, la Società nomina, se diverso dal RUP, per i lavori, un Direttore dei Lavori e, per i servizi e le forniture, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che vigilia sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2) Per quanto riguarda i compiti del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione del contratto, si rinvia a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» che resta efficace sino all'entrata in vigore del Regolamento unico, nei limiti della compatibilità con il Codice, ai sensi dell'art. 216, comma 27-octies del Codice stesso.

ART. 6 – DELIBERA A CONTRARRE

- 1) Tutte le procedure oggetto del presente Regolamento prendono avvio con la disposizione a contrarre o atto equivalente contenente, almeno:
 - a. l'indicazione dell'interesse pubblico che la Società intende soddisfare;
 - b. le caratteristiche delle opere, dei servizi e/o delle forniture che si intendono acquisire;
 - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - d. la relativa copertura contabile;
 - e. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - f. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
- 2) Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, la disposizione a contrarre è sostituita da una disposizione di affidamento contenente gli stessi elementi essenziali della disposizione a contrarre.
- 3) Per gli affidamenti di importo inferiore o uguale ad € 5.000,00, la disposizione di affidamento avviene mediante apposita modulistica semplificata.

ART. 7 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI

- 1) Per tutte le procedure l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.
- 2) Per le acquisizioni oggetto del Regolamento, la Società ha facoltà di richiedere anche il possesso dei requisiti speciali minimi agli operatori economici riguardanti l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, la capacità tecnica e professionale.
- 3) L'eventuale possesso dell'attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

ART. 8 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA

- 1) Per gli acquisti di lavori, servizi e forniture oggetto del Regolamento, la Società dovrà acquisire il codice identificativo della gara (CIG) presso l'ANAC secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità e tale codice dovrà essere indicato negli atti di affidamento.

ART. 9 – COPERTURA FINANZIARIA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

- 1) L'acquisizione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto del Regolamento potrà avvenire solo previa copertura finanziaria.
- 2) Le procedure per le acquisizioni di cui al comma 1 devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, la Società deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I costi della sicurezza e quelli derivanti dal DUVRI devono essere esplicitati negli atti per l'affidamento.

ART. 10 – GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

- 1) Nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, è facoltà della Società non richiedere la garanzia provvisoria, ad eccezione di affidamenti di particolare complessità e/o rischio per il quali la Società ha la facoltà di richiedere una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato negli atti per l'affidamento.
- 2) La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice. È facoltà della Società non richiedere una garanzia definitiva per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, nonché per gli appalti da

eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice.

ART. 11 – PUBBLICITÀ

- 1) Tutti gli atti delle procedure di affidamento oggetto del Regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) Per gli affidamenti delle procedure oggetto del presente Regolamento la Società agisce nel rispetto della L. n. 136/2010 s.m.i. e della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC, aggiornata con deliberazione n. 556 del 31 maggio 2017.

ART. 13 – REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICO – PRESTAZIONALI E PROGETTAZIONE DI LAVORI

- 1) Per gli affidamenti delle procedure riguardanti i lavori, la Società segue quanto previsto dall'art. 23 del Codice.
- 2) Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
- 3) Con il Regolamento unico saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali nonché il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto Regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4 del Codice.

ART. 14 - REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICO – PRESTAZIONALI E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E

FORNITURE

- 1) La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello.
- 2) Nel caso di appalti di servizi e forniture non particolarmente complessi, il capitolato tecnico riporta le specifiche tecniche secondo quanto indicato all'art. 68 del Codice.
- 3) Nel caso di appalti di forniture e servizi complessi il capitolato consiste in un progetto che deve contenere quanto descritto dall'art. 23, comma 15, del Codice ovvero:
 - a) la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito l'appalto di forniture e/o servizi;
 - b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 2008, n. 81;
 - c) il calcolo degli importi per l'acquisizione degli appalti di forniture e/o servizi;
 - d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione delle forniture e/o servizi;
 - e) il capitolato descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
 - f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
 - g) l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali;
 - h) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fero restando il divieto di modifica sostanziale;
 - i) l'indicazione di criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

PARTE II - ACQUISIZIONI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

ART. 15 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

- 1) La Società, per assenza di lavori necessari per il proprio funzionamento, non provvede alla redazione del Programma triennale dei lavori pubblici, così come previsto dall'art. 5, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.
- 2) La Società predispose, peraltro, annualmente, il Piano attività, documento di programmazione non vincolante, che evidenzia lo stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali e di edilizia che la stessa Società realizza in veste di Stazione appaltante, sulla base dei documenti

di programmazione adottati dall'azionista Socio Unico Regione Piemonte.

- 3) Le azioni indicate nel Piano attività rappresentano l'attività strettamente operativa che la Società prevede di realizzare nel corso di ciascun anno, i cui valori economici, finanziari e patrimoniali sono sintetizzati nel Piano strategico.
- 4) Il Piano attività integra il succitato Piano strategico e ne completa le informazioni ed è anche base del controllo concomitante per commessa.
- 5) Le informazioni contenute nel Piano attività sono integrate ovvero modificate nel corso dell'anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione.

ART. 16 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE

- 1) Gli acquisti di servizi e forniture destinati al funzionato della Società, di importo pari o superiore a € 40.000,00, avvengono sulla base del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, redatti dalla stessa Società, ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Codice. Entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, gli uffici competenti per gli acquisti devono fornire l'elenco dei beni e servizi, di importo pari o superiore a € 40.000,00, che intendono acquistare nel successivo biennio, da inserire nella suddetta programmazione.
- 2) È possibile procedere all'acquisizione di servizi e forniture non inseriti nell'anzidetta programmazione nei casi previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*.

ART. 17 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- 1) Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, la Società procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:
 - a) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici;
 - b) per i lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici;
 - c) per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo

35 del Codice, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice, in merito all'esclusione automatica delle offerte anomale; è facoltà della Società, sino al 31 dicembre 2010, applicare l'art. 133, comma 8, del Codice, ovvero il metodo della «inversione procedimentale».

- 2) Nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. a), b), c), gli operatori economici da consultare sono individuati dalla Società nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, fatte salve le ipotesi eccezionali di cui al successivo art. 18, comma 7, sulla base di indagini di mercato o sulla base di elenchi fornitori costituiti dalla Società; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- 3) Rimane comunque salva la facoltà per la Società di ricorrere alle procedure ordinarie, in tal caso i termini di cui agli artt. 60 e 61 del Codice possono essere ridotti fino alla metà.
- 4) Prima dell'avvio delle procedure, la Società delibera di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

ART. 18 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- 1) La Società per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al precedente art. 17 effettua indagini di mercato e/o può selezionarli da elenchi di operatori economici appositamente costituiti. La Società, infatti, può istituire uno o più elenchi di operatori economici, suddivisi per rilevanza economica e categoria merceologica, che pubblica sul proprio profilo di committente e utilizza per individuare i soggetti da invitare alle procedure secondo il principio di rotazione.
- 2) Le indagini di mercato avvengono mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul profilo del committente. In ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua concorrenzialità la Società può prevedere altre ed ulteriori forme di pubblicità del suddetto avviso.
- 3) La durata della pubblicazione è stabilita di norma in minimo quindici giorni naturali e consecutivi, fatta salva la riduzione del citato termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 4) L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, il criterio di selezione degli

- operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
- 5) Nel caso in cui la Società individui un numero massimo di operatori economici da invitare, la selezione di quest'ultimi avviene mediante sorteggio in seduta pubblica – con modalità tali da garantire l'anonimato degli operatori economici che saranno invitati - ovvero mediante indicazione di criteri di selezione oggettivi, non discriminatori, e rispondenti al principio di proporzionalità, esplicitati nell'avviso di manifestazione di interesse. Viene data notizia della data e del luogo di espletamento del sorteggio attraverso pubblicazione sul profilo del committente.
 - 6) La Società può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella deliberazione a contrarre – fermo restando che tale numero deve essere pari o superiore al minimo previsto dall'art. 36, comma 2, del Codice e dal precedente art. 17.
 - 7) L'invito all'affidatario uscente - o a operatore economico precedentemente invitato in riferimento a commesse rientranti nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi - ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, fatta salva l'ipotesi di espletamento di indagini di mercato aperte, pubblicate sul profilo di committente della Società, senza alcuna restrizione in merito al numero degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta.
 - 8) La Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, in caso di assenza di strumenti analoghi in altri Stati membri, in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice.
 - 9) Si rinvia per le modalità relative alle procedure di cui al comma 1, lett. a), b), c), ed e) del precedente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici all'emanando Regolamento unico, ove saranno altresì indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino all'adozione del predetto Regolamento unico, trovano applicazione le Linee Guida ANAC n. 4 come aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del Decreto Legge "Sblocca Cantieri".

- 1) L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso in cui si utilizzi il criterio del minor prezzo dovrà data adeguata motivazione di tale scelta;
 - f) la misura delle eventuali penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, la clausola di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del Codice, purché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

ART. 20 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, SEDUTE DI GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

- 1) La Società, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, procede all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Regolamento sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2) La Società utilizza esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i seguenti contratti:
 - a) relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di

- natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- 3) Gli affidamenti di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 2, lettera a), possono essere affidati con il criterio del minor prezzo.
- 4) Per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo come identificato al punto 1.5 delle su citate Linee guida ANAC n. 4, quando il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, la Società prevede nella lettera di invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del Codice ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art. 97. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci
- 5) Nel caso di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dell'anomalia è effettuata, in presenza dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice. Il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, fatta salva la facoltà della Società di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 del citato art. 97.
- 6) Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività vengono verbalizzate.
- 7) Il possesso dei requisiti autocertificati dagli operatori economici nel corso della procedura, è verificato dalla Società in capo all'aggiudicatario, fatta salva la facoltà della Società stessa di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
- 8) Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la Società, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei

certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto

ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITÀ

- 1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti all'interno della Società, mediante scrittura privata, ovvero, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
- 2) Il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto non si applica, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, nei seguenti casi:
 - a) se, a seguito dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente Regolamento, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del Codice, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del Codice, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 euro e inferiore a € 150.000,00 ovvero di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.
- 3) Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, la Società, pubblica, a seguito dell'approvazione dell'aggiudicazione, sul profilo di committente, nella sezione dedicata alla gara, la documentazione inerente la procedura di affidamento (esiti dell'indagine di mercato, l'elenco dei soggetti invitati, la deliberazione a contrarre, la nomina della Commissione giudicatrice con i curricula dei commissari, l'elenco dei verbali di gara e la deliberazione di aggiudicazione).

PARTE III ACQUISIZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO

ART. 22 –CASISTICHE DI AFFIDAMENTI DIRETTO

- 1) La Società procede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, per lavori, forniture e servizi, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
- 2) La Società procede, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a

150.000 euro per i lavori, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti.

- 3) La Società procede, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- 4) La procedura per l'acquisto di lavori, servizi e forniture di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si perfeziona con la disposizione di affidamento. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, detta disposizione contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi acquistati, l'importo dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura seguita con una sintetica indicazione delle ragioni, il criterio per l'eventuale selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
- 5) Il ricorso all'affidamento in via diretta a un determinato operatore economico deve essere espressamente motivato nella disposizione a contrarre, nel rispetto di quanto indicato nei precedenti commi 1, 2 e 3.
- 6) Nel rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del Codice l'affidamento al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e nel caso cui la Società proceda in tal senso motiva tale scelta nella disposizione a contrarre in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative sul mercato ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Società non operi alcuna limitazione in ordine agli operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
- 7) Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, la Società pubblica, sul proprio profilo nella sezione dedicata alla gara, la disposizione di affidamento.
- 8) Il possesso dei requisiti dell'affidatario è verificato dalla Società, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4, in vigore, nei limiti della compatibilità con il Codice, sino all'entrata in vigore del Regolamento unico.
- 9) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti

può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

- 10) Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.

Art. 23 –ACQUISTI PER SPESE MINUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE

- 1) La cassa economale provvede al pagamento delle spese di ufficio minute e di non rilevante ammontare relative ai beni e servizi di cui al successivo comma 5 quando l'importo non supera € 2.500,00 al netto di imposte e tasse se dovute. Tale limite di spesa non può essere eluso mediante il frazionamento artificioso ed illogico di beni o servizi di natura omogenea.
- 2) Al pagamento delle spese sostenute debitamente autorizzate sulla base di documenti giustificativi - quali ad esempio fatture, note, parcelle e simili - si provvede mediante le forme bancarie e/o postali vigenti in materia. In presenza di spese sostenute pari a massimo € 500,00, IVA inclusa, si può provvedere mediante pagamento in contanti.
- 3) Le spese di cui al presente articolo risultano escluse dall'ambito applicativo del Codice e dalla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalla determinazione dell'AVCP n.4/2011 così come aggiornata con la deliberazione dell'ANAC n. 556 del 31 maggio 2017.
- 4) L'acquisto mediante cassa economale avviene attraverso la compilazione di un apposito modulo denominato "*Modello per acquisti mediante cassa economale*" il quale deve contenere il nominativo del fornitore prescelto.
- 5) Possono essere acquisiti mediante la cassa economale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti beni e servizi:
 - a) carta, stampati, registri, generi di cancelleria e modulistica, francobolli, marche ovvero valori bollati, imposte e tasse, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni;
 - b) materiale d'arredo e complementi;
 - c) materiale per la pulizia e raccolta rifiuti;
 - d) cassette di pronto soccorso o altro materiale occorrente per la sicurezza aziendale;
 - e) spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse della Società, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
 - f) spese di rappresentanza in occasione di solennità, feste nazionali, convegni, mostre,

- manifestazioni, missioni, trasferte e ricorrenze varie;
- g) servizi postali;
 - h) divulgazione di bandi o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
 - i) servizi di viaggi e trasferte per amministratori e personale;
 - j) spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi e trasferimenti uffici;
 - k) servizi telefonici e telegrafici, telefonia e materiale accessorio;
 - l) materiale informatico;
 - m) spese di copisteria;
 - n) spese per dispositivi di protezione individuale (DPI);
 - o) spese per piccoli interventi di riparazione, sostituzione materiale, nonché acquisto di materiale di utensileria e minuteria;
 - p) spese in genere necessarie per sopperire con immediatezza alle esigenze funzionali della società;
 - q) spese per concessioni edilizie, visure, notifiche e certificati vari;
 - r) depositi cauzionali;
 - s) quote associative.

PARTE IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

ART. 24 – AFFIDAMENTO DEI “CONTRATTI ESCLUSI” RELATIVI A INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL CODICE

- 1) La Società affida gli incarichi per i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del Codice su base fiduciaria, mediante contratti di prestazione d’opera professionale di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., secondo il principio dell’*intuitu personae*, nonché nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice.
- 2) Per tali contratti esclusi non trovano applicazione le disposizioni del Codice, né le Linee Guida ANAC n. 4/2016, né qualsivoglia disposizione inerente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- 3) Ai soli fini di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società procede all’acquisizione del codice identificativo gara (CIG).
- 4) Per i servizi legali diversi da quelli di cui all’articolo 17, comma 1, lett. d) del Codice, si applicano le disposizioni seguenti.

ART. 25 – PRINCIPI GENERALI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL CODICE

- 1) Per l’affidamento di incarichi per i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice, non rientranti nei servizi di cui all’art. 17, comma 1 lett. d), di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. c) del Codice, la Società rispetta e applica in particolare quanto previsto per gli affidamenti sotto soglia dalle disposizioni del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016.

ART. 26 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL CODICE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

- 1) Per l’affidamento degli incarichi dei servizi legali di cui all’art. 25 di importo inferiore a € 40.000,00 la Società può affidare direttamente l’incarico a un legale con provvedimento motivato in cui oltre all’importo dell’incarico e la relativa copertura finanziaria, specifica l’oggetto dell’incarico, le competenze e i requisiti in possesso dell’affidatario, a tal fine allega il curriculum vitae.
- 2) Il legale per lo svolgimento dell’incarico deve essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali oltre che in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali che la Società dovesse richiedere.
- 3) Nel caso di affidamenti di cui al precedente comma 1, la Società rispetta il principio di rotazione.

ART. 27 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 35 DEL CODICE

- 1) Per l’affidamento di incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, la Società dovrà richiedere cinque proposte di offerta a dei legali.
- 2) I legali invitati a presentare le proprie offerte vengono individuati alternativamente:
 - a) sulla base di un’indagine di mercato, svolta nel rispetto delle Linee guida ANAC n.4/2016;
 - b) nell’ambito di un elenco costituito dalla Società, suddiviso per materia e per valore;
- 3) in entrambi i casi a) e b) la scelta deve rispettare il principio della rotazione, fatto salvo il caso di espletamento di indagini di mercato aperte, pubblicate sul profilo di committente della Società, senza alcuna restrizione in merito al numero degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta.
- 4) I legali invitati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e degli

eventuali requisiti speciali richiesti o nel caso di iscritti all'elenco costituito dalla Società mantenere il possesso di tali requisiti. La Società svolgerà le verifiche sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

- 5) La Società utilizza di norma il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se l'urgenza lo consente, specificando per ogni incarico i criteri da adottare, che a titolo esemplificativo potranno essere individuati come segue:
 1. aver svolto incarichi analoghi a quelli oggetto di affidamento negli ultimi tre anni;
 2. essere in possesso di titoli accademici, scientifici e/o professionali che attestino la specializzazione nella materia oggetto del servizio legale oggetto di affidamento;
 3. particolare proposta metodologica nello svolgimento dell'incarico con eventuale coinvolgimento di un giovane e/o di una quota di genere;
 4. ribasso percentuale nell'offerta economica.
- 6) Ai sensi dell'articolo 95 comma 7 del Codice, l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
- 7) Al fine di garantire la qualità della prestazione, per ciascun criterio, i fattori ponderali devono garantire il principio di proporzionalità e adeguatezza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95, comma 8, del Codice.
- 8) Il provvedimento di affidamento deve essere motivato e deve essere allegata la proposta risultata più vantaggiosa per la Società oltre ad essere indicato l'oggetto, l'importo e la relativa copertura finanziaria.

PARTE V – NORME FINALI

Art. 28 – NORMATIVA E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO - RINVIO

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento vengono adottate e si armonizzano con le norme e gli indirizzi contenuti:
 - nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., aggiornato al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e alla Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
 - nella Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell'Autorità nazionale anticorruzione Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento*”;

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 ed alla Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32;

- nella Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità nazionale anticorruzione Linee guida n.3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, in vigore fino all’adozione del Regolamento unico, in quanto compatibili con il Codice;

- nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità nazionale anticorruzione “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 556 del 31 maggio 2017.

2) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI

1) I dati raccolti per le procedure oggetto del presente Regolamento sono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale di recepimento.

ART. 30- MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1) Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 31- ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul profilo di committente, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.